

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3007-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali rientra nella consolidata tipologia delle intese con cui i Governi si impegnano a fornirsi, sia su richiesta, sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Ciò consentirà di realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra Italia e Moldova.

L'Accordo si compone di ventisei articoli, dei quali si svolge una breve illustrazione. L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo. L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo. Gli articoli 3 e 4 disciplinano la comunicazione e lo scambio, su richiesta o spontanea, delle informazioni e dei documenti. L'articolo 5 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci. L'articolo 6 prevede che l'amministrazione adita possa effettuare notifiche a persone residenti o domiciliate nel suo territorio relativamente a decisioni formali adottate dall'altra Parte contraente nei loro confronti. L'articolo 7 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale. L'articolo 8 prevede la possibilità, in conformità alle rispettive legislazioni, di ricorrere al

metodo delle consegne controllate. L'articolo 9 dispone che le disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 si applichino anche a stupefacenti e, tra l'altro, sostanze psicotrope. Evidenzia, quindi, l'importanza dell'articolo 11 che prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di esperti o testimoni in giudizi instaurati davanti alle competenti Autorità dell'altra Parte. Tra l'altro, gli articoli 14 e 15 prevedono la possibilità che funzionari assistano ad indagini condotte nel territorio dell'altra Parte contraente. L'articolo 16 stabilisce lo *status* e il ruolo dei funzionari di un'Amministrazione che assistono alle indagini condotte nel territorio dell'altra Parte contraente. L'articolo 17 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti. L'articolo 18 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita; mentre l'articolo 19 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni. L'articolo 20 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo. Vi è infine l'articolo 21 il quale stabilisce che le Amministrazioni doganali concordino intese per agevolare l'applicazione dell'Accordo.

In via generale, vi è da sottolineare come i rapporti tra Italia e Moldova si siano ultimamente contraddistinti per una intensità nuova anche nella prospettiva di combattere la piaga del traffico di minori e di organi,

che, purtroppo, ha trovato terreno di diffusione da questo ed altri Paesi di quell'area.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commis-

sione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VALDITARA)

2 novembre 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

10 novembre 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, – riservandosi di riesaminare il testo del provvedimento in sede di formulazione del parere per l'Assemblea al fine di verificare se, incidendo l'onere previsto dall'articolo 3, comma 1, anche sugli accantonamenti relativi agli anni 2005 e 2006 del fondo speciale di parte corrente previsto dal disegno di legge finanziaria 2005, sussistano le risorse necessarie a coprire i suddetti oneri a partire dall'esercizio finanziario 2005 – esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'articolo 3, comma 1, sia riformulato nel senso di sostituire, rispettivamente, le parole: «a decorrere dal 2004», con le altre: «a decorrere dal 2005», le parole: «bilancio triennale 2004-2006», con le seguenti: «bilancio triennale 2005-2007», e le parole: «per l'anno 2004», con le altre: «per l'anno 2005».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.190 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.190 annui a decorrere dal **2005**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2005-2007**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2005**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico